SENATO DELLA REPUBBLICA

---- VI LEGISLATURA ----

(N. 138-A)

RELAZIONE DELLA IIª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TORELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1972

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Con decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 590, venivano assunti provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali.

La motivazione delle norme di carattere straordinario consisteva nel fatto che la congiuntura economica era caratterizzata da un ristagno della produzione industriale che richiedeva interventi atti a migliorare l'equilibrio interno delle imprese, e specialmente di quelle aventi una modesta struttura tecnico-economica, anche a tipo artigianale, le quali, per le difficoltà di finanziamento, erano venute a trovarsi nella necessità di comprimere gli investimenti, con riflessi negativi sul livello dell'occupazione.

L'alleggerimento degli oneri sociali, con la conseguente riduzione del costo della mano d'opera, appariva, anche per l'immediatezza dell'intervento, il mezzo più idoneo per conseguire tale finalità.

Il provvedimento, muovendo da questi presupposti, prevedeva uno sgravio sull'ammontare dei contributi dovuti all'INPS, in misura pari al 5 per cento della retribuzione soggetta all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a favore di tutte le aziende artigiane e delle imprese industriali con non più di 300 lavoratori dipendenti.

Considerate, peraltro, le difficoltà in cui sarebbero venute a trovarsi, in caso di esclusione dal beneficio, le imprese che superavano di poco tale livello occupazionale, lo sgravio è stato esteso, limitatamente però a 300 unità lavorative, anche alle imprese che alla data del 1º giugno 1971 occupavano non oltre 500 dipendenti.

Si prevedeva a quell'epoca che il beneficio, concesso per la durata di un anno, fosse sufficiente per superare la fase congiunturale.

Purtroppo la situazione economica non è migliorata, anzi si è aggravata gradualmente al punto che ci si deve chiedere se anzichè di crisi congiunturale non si debba parlare di crisi di carattere strutturale.

Comunque, indipendentemente da una analisi dell'attuale situazione economica, che

esula dal limitato contesto del provvedimento oggi all'esame del Senato, rimane il fatto indiscutibile che il perdurare dello stato di crisi economica che è stato all'origine dello sgravio degli oneri sociali di cui al decretolegge 5 luglio 1971, n. 431, ha posto il Governo di fronte alla necessità di una proroga del suddetto sgravio al fine di ulteriormente agevolare le imprese che ne hanno fruito e di contribuire in tal modo al mantenimento dei livelli occupazionali.

Da questa esigenza è scaturito il decretolegge 1º luglio 1972, n. 286, di cui, oggi, viene richiesta la conversione in legge.

La Commissione lavoro ha preso in esame il testo del decreto-legge in oggetto ed è stata unanime nel riconoscere l'urgenza e la fondatezza del provvedimento, pur avendo la minoranza criticato l'inadeguatezza dello sgravio previsto dalle norme del 1971, in relazione al peggioramento della situazione congiunturale, e proposto uno sgravio più consistente.

La minoranza ha inoltre lamentato che il provvedimento non affronti i problemi di fondo della crisi della piccola e media industria che costituisce il tessuto connettivo della vita economica nazionale e merita quindi un trattamento particolare che non può esaurirsi in una progressiva fiscalizzazione degli oneri sociali, ma deve implicare anche una nuova politica del credito, che offra al settore nuove forme di finanziamento agevolato, ed una definizione giuridica delle piccole e medie imprese, nonchè dell'attività artigiana, sulla base dell'aggiornamento della legge n. 860.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto che gran parte dei problemi sollevati, pur essendo degni della massima considerazione, richiedono studi approfonditi e non possono pertanto essere affrontati in questa sede, dato il carattere d'urgenza, da tutti riconosciuto, del disegno di legge.

D'altronde un aumento delle percentuali di sgravio, comporterebbe, tenuto presente che da ogni punto di aumento deriva una maggiore spesa di 45 miliardi, un onere finanziario difficilmente sopportabile e ritarderebbe l'*iter* del disegno di legge.

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A questo proposito deve essere rilevato che la 5ª Commissione, nell'esprimere parere favorevole al provvedimento, ha prospettato l'opportunità di valutare se convenga introdurre nel generale provvedimento di fiscalizzazione qualche forma di agevolazione differenziale per le piccole e medie industrie del Mezzogiorno.

La maggioranza della Commissione è stata di contrario avviso sulla base della considerazione che gli sgravi attualmente previsti vanno a sommarsi, per il Meridione, agli incentivi fiscali già riconosciuti per legge alle piccole e medie industrie del Mezzogiorno e che raggiungono complessivamente la percentuale del 33,3 per cento.

Nel dibattito in Commissione è risultato evidente che il decreto-legge, il quale non può risolvere certo la crisi che affligge la media e piccola industria (nè questo era il proposito del Governo), merita di essere convertito in legge allo scopo di non privare le aziende di benefici i quali, pur non rappresentando una soluzione del problema della fiscalizzazione degli oneri sociali (che dovrà essere affrontato con una visione globale) costituiscono tuttavia un valido aiuto a favore dell'artigianato e delle piccole e medie imprese industriali.

Per questi motivi il relatore propone l'approvazione del disegno di legge n. 138.

TORELLI, relatore

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

18 luglio 1972

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso pur sottolineando l'eccezionalità della forma di copertura ivi prevista.

Inoltre la Commissione ritiene di prospettare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare se convenga introdurre nel generale provvedimento di fiscalizzazione qualche forma di agevolazione differenziale per le piccole e medie industrie del Mezzogiorno, che risentono maggiormente della crisi economica. Peraltro, si ritiene che la sostanza del provvedimento sia quella di prorogare un'agevolazione già esistente con caratteristiche di generalità per tutto il Paese.

F.to CARON

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 1º luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.